Como, Italy. Spedale maggiore di S. Anna.

Instruzioni, ed ordini per lo regolamento dello Spedale maggiore di Como.

ISTRUZIONI,
ED
ORDINI
PER LO REGOLAMENTO
DELLO SPEDALE MAGGIORE
DI COMO

Nuovamente compilati, ed accresciuti

Dagl' Illustrissimi Signori

DIPUTATI

SEDENTI NELL' ANNO MDCCLII.

Lo di cui Catalogo è posto con quell' ordine, col quale furono estratti a sorte dal Consiglio Generale della Illustrissima Città

Nel Giorno XII. Aprile Anno suddetto.

In COMO, per Giambattista Peri Stampatore Vescovile.
Con licenza de' Superiori.

LI DODICI DIPUTATI SEDENTI AL GOVERNO

Del Venerando Spedale Maggiore di Como nell' Anno 1752.

LA Divina Provvidenza, che con particolare aſſiſtenza invigila alla conſervazione, ed aumento de' Luoghi-pii, non ha puramente fatto, che colla Aggregazione de' molti piccioli Spedali ſparſi in varj ſiti di queſta Città, e ſua Giuriſdizione ſe ne formaſſe uno ſolo, per indi con lo accreſcimento delle ſoſtanze provvedere alla ſuſſiſtenza di un maggiore numero de' poveri Infermi, ma col tratto del tempo ha voluto, che dalla pietà de' Fedeli ſi faceſſero moltiſſimi Laſciti a vantaggio del Medeſimo, onde vieppiù ſi ampliaſſe la Carità, ſiccome degno di eterna memoria ſarà ſempre il fù Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo

Sig. Tenente-Maresciallo Don Matteo Lucini nostro Patrizio per lo considerevole Patrimonio, di cui nello scorso Anno 1729. istituì Erede questo Luogo-pio; Quindi da Noi seriamente consideratosi, che dallo aumentarsi in sì fatta maniera le sostanze dello Spedale sono cresciuti a dismisura con li Malati gl' indispensabili Obblighi, le diverse ispezioni, e la precisità di una più grande indefessa vigilanza non meno in Noi, che nelli Ministri, ed Inservienti, e riflettendo ancora non essere sufficienti all' ottimo Regolamento ne' Giorni correnti le provvidenze saggiamente date ne' tempi andati dagli Antichi Signori Diputati nostri Precessori, abbiamo giudicato imprescindibile (attenendosi alle rette massime di Quelli) il dovere pubblicare colle stampe li seguenti Ordini, con li quali Cadauno, che abbia ingerenza in esso Spedale, sappia appieno la propria obbligazione, dalla di cui fedele impuntabile esecuzione riesca esattamente assistito il Luogo-pio, e dallo esercizio di una perfetta Carità risulti nel servizio de' Poveri perpetuamente la maggiore gloria del Signore Iddio.

CA-

CATALOGO
DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
DIPUTATI
SEDENTI AL GOVERNO
Del Venerando Spedale di Como nell' Anno 1752.

Dalli quali furono riſtabilite, ed ampliate le ſeguenti Iſtruzioni, ed Ordini.

Sig. Don Carlo Ferdinando de' Conti della Torre di Rezzonico, Canonico della Cattedrale.

Sig. Don Giambattiſta Mugiaſca, Canonico della Cattedrale.

Sig. Don Agoſtino Turconi Dottore Collegiato.

Sig. Don Giambattiſta Odeſcalchi Dottore Collegiato.

Sig. Don Rafaele Parravicini.

Sig. Don Pompeo Porta, Barone del S. R. I.

Sig. Don Gioſeffo Somigliana.

Sig. Don Gioſeffo Sangiuliani.

Sig. Don Ferrante Natta.

Sig. Don Franceſco Orchi.

Sig. Conte Don Niccolò della Porta.

Sig. Don Gioſeffo Olginati.

UFFIZIO

UFFIZIO DELLA PRIORA.

Ra gli Uffizj, che richiegono la più esatta applicazione, la più particolare inspezione, e la maggiore vigilanza pe'l buon Regolamento, e vantaggio dello Spedale, egli è indubitatamente quello della Priora, che con tale Titolo viene dalla Illustrissima Congregazione destinata a presiedere come Capo, e Superiora di tutte le altre Donne Inservienti a detto Pio Luogo.

Deve pertanto questa essère fornita di tutte quelle qualità, che al più possibile la rendino abile a sostenere tale Carica. E primieramente dovrà Ella essere di ottimi costumi, dimodoche dal di lei esempio apprendino le Subalterne la Cristiana Pietà, e vera morigeratezza.

Sarà di età non troppo giovane per cui manchi della dovuta cognizione, ne troppo avvanzata per la quale sia inetta a portare il peso delle proprie incombenze.

Sia per quanto è possibile senza Parenti, almeno de' più prossimi, o questi essendovi sieno molto lontani dalla Città, dimodoche ben di rado, e difficilmente possino disturbarla, o trattenerla con visite.

Come Superiora di tutte le altre Donne di Casa avrà sovra di Esse tutta l'autorità, e comando, e dovrà Cadauna eseguire prontamente tutto ciò, che dalla medesima le verrà imposto, e nelle occorrenze di grave negli-

genza, o trasgressione sarà detta Priora tenuta rendere di subito intesi li Signori Diputati, li quali daranno quella provvidenza, che più stimeranno convenire al caso.

Invigilerà indefessamente perchè Ognuna delle Subalterne eseguisca fedelmente, e con tutta l'attenzione gli Obblighi del suo Uffizio, e principalmente, che le Infermiere assistino e Notte, e Giorno alle Malate servendole con esattezza, e carità in tutte le loro bisogna, osservando attentamente, che nelle Crocere si mantenghi in tutto, e per tutto la pulizia, ed il buon ordine.

Accompagnerà il Sig. Medico, e Chirurgo al tempo delle Visite delle Malate, ed assisterà nella Cucina per la distribuzione delle Refezioni degl' Infermi, e di qualunque altra sorta di Commestibile, dovendo ritenere presso di se senza affidarle ad altri le opportune Chiavi.

Farà, che dalle Portinare sia in qualunque tempo eseguito l'Ordine dell'Illustrissima Congregazione, con cui è vietato alli Uomini entrare nella Crocera, e Casa delle Donne senza la dovuta licenza di alcuno de' Signori Diputati, eccettuati però sempre li casi, che da essa Priora si giudicheranno graziabili, ogni qual volta non siavi presente alcuno de' detti Signori Diputati.

Siccome sarà di suo carico tenere una distinta nota di tutto il Lino, che portano, e pagano li rispettivi Massari, così sarà di sua obbligazione consegnare alli Signori Diputati della Provincia interna ogni Anno altra pure distinta nota di tutta la quantità, e qualità di Tele, che con esso Lino avrà fatto formare, indi detta Tela si passerà immediatamente alli Signori, che ânno di essa particolare diputazione, perchè debba custodirsi nel solito luogo delle Tele.

Tutti li Commestibili, ed altra Robba, ch' entreranno in

in Casa saranno ricevuti da essa Priora, che dovrà farne nota, e riconoscerne la misura, peso, e qualità per darne poi una consimile alli rispettivi Signori Diputati, che la riscontreranno con la spesa di Settimana. Avvertirà, che le Refezioni degl'Infermi sieno ben cucinate, condite, e cotte, e che venghino distribuite impuntabilmente alle Ore stabilite, invigilando che niuna delle Persone Subalterne si approfitti nella Cibaria benchè in menoma parte più di quello le conviene, sendo questa una materia importantissima, che deve meritarsi tutta la oculatezza per evitare il troppo sensibile danno del Pio Luogo.

Allora, che cadauna delle Inservienti avrà soddisfatto al proprio Uffizio particolare, non permetterà, che passi il tempo oziosamente, ma la farà esercitare, in filare, cucire, o altri esercizj utili, e necessarj per il vantaggio del detto Luogo-pio, alla quale legge saranno tenute tutte le Persone ricevute come Incurabili, ogni qual volta il Lavorìo sia compatibile co' mali, che soffrono. Concedendosi una Giornata in ogni Settimana agl' Incurabili, non meno che a tutte le Persone Inservienti allo Spedale, per potere in detto Giorno rattopare le proprie Vesti, e fare quel lavoro, che richiede la necessità, e pulizia del proprio individuo.

Sarà finalmente di sua incombenza fare accomodare le Coperte, Biancherìa, e Letti, e procurerà di portarsi nel governo con quella prudenza, attività, accuratezza, ed attenzione, che è propria di una Madre di famiglia, ed ottima Governadrice, sovvenendole essere stata destinata al governo di un Patrimonio de' Poveri, per cui Iddio le chiederà strettissimo conto anche di ogni menoma trasgressione, ed ommessione.

CAPO-SPEZIALE.

SArà tenuto il Capo-Speziale a ricevere in consegna, per indi darne conto, tutti li Mobili, ed Utensiglj, che si ritrovano nel sito, e per uso della Speziarìa, al qual' effetto se ne formerà Inventario, Copia dal quale firmata dal predetto Capo-Speziale dovrà restare presso il Luogo-pio, ed altra consimile sottoscritta per parte dell' Illustrissima Congregazione sarà al medesimo consegnata.

Sarà a carico del detto Capo-Speziale di manipolare, e far manipolare tutti li Medicamenti, che occorrono, e che potranno occorrere al bisogno del Luogo-pio, cosìcchè Questi resti compitamente, ed in qualunque caso provveduto, e perciò dovrà essere attento in provvedere, e tenere preparata la Speziarìa di tutto quanto possa venire al caso.

Sarà pure della di lui cura, ed obbligazione l'invigilare, che il Sotto-speziale adempisca puntualmente al suo obbligo, come pure ogni altra Persona sotto di lui Inserviente, e scorgendo, che diversamente succeda, sarà tenuto ad avvertire l'Illustrissima Congregazione, o gl'Illustrissimi Signori Diputati di Settimana.

Siccome non dovrà Egli mancare dall' apprestare tutti li Medicinali bisognevoli al Luogo-pio, così all'incontro resta a Lui personalmente proibito sotto pena della privazione del Posto il potere preparare, fabbricare, e somministrare Medicamenti per tutti gli altri, che non sieno, o Infermi, o Assistenti agl' Infermi dentro dell' Ospitale, dimodoche restano esclusi li stessi Illustrissimi Signori Diputati; dalche potrà mai dirsi dispensato senza la facoltà in iscritto dell'Illustrissima Congregazione, ed al-

meno

meno in voce de' Signori Diputati di Settimana nel caſo ſolo, che ſi trattaſſe di far dare alcun Medicamento degli ordinarj, e correnti a qualche Povero, per cui il Luogo-pio venga a riſentirne il maggiore vantaggio di non averlo a far paſcere, e curare dentro le riſpettive Crocere.

Il detto Capo-Speziale ſarà altresì tenuto a riſiedere di continuo nel ſito della Speziarìa, e ſingolarmente di Notte, per il qual' effetto gli verrà ſomminiſtrato il Letto finito di Biancherìa, e Coperte.

In caſo, che il ſuddetto s'infermaſſe di Malattìa, che foſſe lunga, dimodoche per la medeſima reſtaſſe, o poteſſe reſtare imperfetto il Serviggio dello Spedale, in tale caſo ſarà facoltativo alla Congregazione di provvedere altro Soggetto, a ſpeſa del Capo-Speziale, o ſoſtituendoſi altri da lui, dovrà lo ſteſſo Soſtituto ſubentrare con l'approvazione, e permeſſo della predetta Congregazione, ſempre però a ſpeſe dello accennato Capo-Speziale. Reſta pure al Medeſimo incaricato di non potere mai prendere in pratica di Speziale alcun Giovane ſenza participazione, e conſenſo della Congregazione.

La medeſima Congregazione ſarà tenuta mantenergli tutto l'Anno un Giovane, con cui farſi ajutare, e per quattro Meſi, ne' quali cadono le maggiori Facende per le diſtillazioni dell' Erbe, mantenergli ancora un Facchino, e tutti e due a ſpeſe del Luogo-pio, dovendo eſſere ajutato da uno degl' Infermieri sì nella diſtribuzione de' Medicinali agl' Infermi, che per riportare alla Speziarìa puliti li Vaſi de' Medicamenti diſtribuiti nelle riſpettive Crocere, e li Vaſi che avranno ſervito nella Crocera delle Donne dovranno eſſere puliti dalle Infermiere prìa di rimandargli alla detta Speziarìa.

Sarà obbligato trovarsi pontualmente presente ogni volta, che il Sig. Medico visiterà le Donne Inferme, dovendo Egli annotare li Medicamenti, che si ricetteranno in tale occasione per le medesime.

Sarà di sua obbligazione il preparare sempre unitamente a' suoi Subalterni tutti li Medicamenti ricettati, invigilando attentamente, acciò non seguano errori, o confusioni tanto nella preparazione, che nella distribuzione de' medesimi.

Sarà altresì vigilante nel ritirare in tempo li Medicamenti a quelli Infermi, che più non ne abbisognano, oppure che non possono riceverli.

Quando li Signori Medici fossero troppo facili nell' appigliarsi a que' Medicinali più dispendiosi, ommettendo quelli di minor costo, ed egualmente giovevoli alla salute degl' Infermi, in tal caso ne darà prontamente avviso a' Signori Diputati di Settimana.

Non starà fuori dello Spedale più dello spazio d'un Ora per ogni volta, che dovrà sortire per il Pranso, o per la Cena, ne con tale pretesto potrà in qualunque tempo uscire sonata *l'Ave Maria* della Sera.

In virtù degli Ordini ricevuti dalla Congregazione darà gratuitamente al Sig. Tesoriere presentaneo, e sua Famiglia tutti li Medicamenti, che potranno loro abbisognare, avvertendo, che le Persone di suo Serviggio non restano perciò incluse, se non in caso, che queste siano incapaci di averli dal Luogo-pio della Carità.

MASTRO

MASTRO DI CASA.

NOn dovrà pernotare per qualunque causa fuori del Luogo-pio, e dovrà vivere alla Mensa comune con li Padri Assistenti agli Infermi, e volendo mangiare fuori di Casa non potrà servirsi della rata porzione di Vivande destinate per suo uso alla suddetta Mensa.

Non potrà assentarsi dal Luogo-pio, abbenchè fosse solamente per due Giorni senza speziale licenza de' Signori Diputati di Settimana, quali riconosciuta la cagione potranno darla a norma del bisogno.

Per li Danari, ch' esigerà di tempo in tempo per li Salarj degli Accordati, o dalle Persone state curate in questo Spedale, al quale siano tenute bonificare le Spese, sarà obbligato a fare il Confesso a cadauno, che pagherà con tenere Copia di detti Confessi ne' soliti rispettivi Libri destinati a tal' effetto.

Li Danari, che gli verranno pagati da Persone segrete, dovrà subito annotarli al Libro detto il Giornaletto, e notificarli a' Signori Diputati di Settimana.

Li Mandati, che gli verranno di tempo in tempo fatti, dovrà passarli al Sig. Tesoriere almeno in fine di ogni Mese, e non potrà esigerne altri, che non sieno formati per Esso lui, acciocchè non siegua ammasso, o collusione.

Le Spese straordinarie, che occorreranno farsi in serviggio del Luogo-pio dovrà annotarle al solito Libro di tempo in tempo, che le farà, ed in fine d'ogni Mese dovrà presentarlo all' Illustrissima Congregazione, acciò siano dalla medesima riconosciute.

Dovrà ogni Anno, ne' mesi di Maggio, e di Settembre presentare alla Congregazione nota distinta de' Debitori,

tanto

tanto per causa degli Accordati, che per qualunque altra di sua cognizione, per conseguire li dovuti pagamenti.

Li necessarj pagamenti delle Balie, che si faranno di tre in tre Mesi, dovra questi annotarli nel solito Libro con la quantità del Danaro, che a Cadauno pagherà, e riportarli al Libro delle Balie alle loro rispettive partite.

Ne' Giorni destinati allo accennato pagamento delle Balie, dovrà dire per tempo la Santa Messa affine di puntualmente spedire, e soddisfare le Persone, che tengono gli Espolti, e non potrà fare alcun pagamento senza l'assistenza de' Signori Diputati destinati a tal' effetto, o almeno di uno di essi.

Alla Mattina dovrà spicciarsi per tempo, se dovrà sortire di Casa per qualche provvisione de' Commestibili, o per qualche altra occorrenza del Luogo-pio, e sarà sollecito a ritornarsene a Casa per ivi accudire alle molte sue incombenze.

Sarà obbligato invigilare, acciò puntualmente sieno adempite ne' loro Giorni proprj da' Signori Cappellani le Messe tanto Festive, che Feriali, ed in caso di mancanza ne darà avviso a' Signori Diputati di Settimana.

Non potrà far Lista con alcuno per le Provvisioni, che farà per uso di questo Spedale, a riserva delle Uova, e Buttiro de' quali dovrà pagare il costo in fine di ogni Mese.

Di tutte le Provvisioni Commestibili, che farà per uso, e consumo dello Spedale, dovrà darne esatta nota sì del peso, che della qualità alla Priora, la quale deve pure riportarne il costo al Libro detto della Settimana per presentarne poi ogni Domenica agli rispettivi Signori

Di-

Diputati la Lista di tali Commestibili provveduti in quella Settimana.

Sarà obbligato di tre in tre Mesi, ed ogni volta ne sarà ricercato dall' Illustrissima Congregazione, rendere alla medesima li Conti dell' Amministrazione, che avrà fatto.

Non entrerà nella Casa interiore delle Donne senza ordine de' Signori Diputati, ed in caso di necessità occorrendo di trattare di cosa alcuna con la Priora, trattarà alla Porta.

Sarà obbligato a sovraintendere colla dovuta premura a tutte le Riparazioni, che occorreranno farsi nella Casa dello Spedale.

Dovrà riconoscere tutti gli Esposti, che si porteranno la prima volta allo Spedale, e ne darà pronta notizia a' Signori Diputati di Settimana.

MEDICI, E CHIRURGO.

LI Signori Medici, e Chirurgo sono primieramente avvisati, come in questo Spedale si devono solamente ammettere gl' Infermi della Provincia Comasca, con attestato di Povertà firmato da' loro proprj Parrochi, purchè il Male sia curabile, dovendosi Essi Signori Medici, e Chirurgo firmare sotto la predetta Fede in attestato, che l'Infermità del Malato sia a loro giudizio sanabile, e sarà esclusa qualunque Firma di ogni altro Medico, o Chirurgo, che non sia attualmente Inserviente al Luogo-pio. Li Massari però Milanesi, che lavorano Terreni di questo Spedale, e li poveri Pellegrini devono essere considerati, come se fossero della suddetta Provincia.

Alli suddetti viene assolutamente proibito di accettare

Infermi, che siano Incurabili, o Contaggiosi. Per Incurabili si dichiarono gli Asmatici, Idropici, Paralitici, Piagati infistoliti, ed altri di loro cognizione, oltre li Cittadini Febbricitanti di Quartana, perchè capaci de' Medicamenti, e Medici del Luogo Pio della Carità.

Per Contaggiosi poi sono considerati li Tisici, Scorbuti, Lebbrosi, ed altri simili. Gl' Infermi di Morbo-gallico si devono neppure ammettere, giacchè questi ânno tutto il comodo di essere curati nell' Ospitale di Milano. Li suddetti Contaggiosi sono altresì incapaci di essere ammessi fra il numero degl' Incurabili mantenuti per Legato da questo Luogo-pio.

Quando li suddetti Signori Medici, e Chirurgo stimassero (col previo permesso de' Signori Diputati di Settimana) di accettare qualche Incurabile, non però Contaggioso, per una Purga, che si creda giovevole, e non già mendicata per introdursi nello Spedale, ed ivi fissarsi, si dovrà prefiggere il tempo di tale Purga, invigilando, che spirato tale termine sia subito licenziato.

Gl' Infermi poi ammessi con le suddette condizioni saranno indispensabilmente visitati ogni Mattina con tutta diligenza, e carità dalli detti Signori Medici, e Chirurgo; e l'Ora della suddetta Visita si dovrà stabilmente fissare, acciò serva di regola a' Signori Diputati di Settimana in dovendo Essi trovarvisi presenti, e per comodo agli Ammalati, che giungono per essere visitati, e ammessi per farsi curare.

Oltre le Visite della Mattina il Sig. Chirurgo dovrà per ordinario far il simile alla Sera, giacchè gl' Infermi di sua ispezione esigono più frequente la Cura. Ne' Mesi Estivi di Luglio, Agosto, e Settembre li Signori Medici dovranno pure Mattina, e Sera visitare rispettivamente li

loro

loro Infermi, e lo ſteſſo ſi dovrà pure da loro praticare in altri tempi, ogni qual volta ve ne ſia il biſogno.

Occorrendo al Sig. Chirurgo Caſo degno di eſſere Conſultato con li Signori Fiſici, queſti dovranno aſcoltarlo, e ſuggerirli, quanto ſtimeranno opportuno al Caſo. Li Signori Medici altresì avranno premura di Conſultare fra loro que' Caſi, che meriteranno particolare, e ſeria conſiderazione.

Saranno attenti, e ſolleciti nell'uſare ogni economìa ne' Medicamenti, non appigliandoſi a più diſpendioſi, ſe non in Caſi di neceſſità, e molto particolari, dovendo ſervirſi principalmente di quelli di minore diſpendio, che addattandoli alla compleſſione de' Malati poſſono ugualmente riſtituirli in ſalute.

Daranno li dovuti Ordini, e le opportune Iſtruzioni agl' Infermieri per la maggiore poſſibile aſſiſtenza de' loro riſpettivi Infermi, particolarmente del modo, e tempo di loro applicare li neceſſarj Rimedj, come pure per le qualità, e quantità delle Refezioni, ed a qual tempo converrà loro darle.

Quando mai gl'Infermi non foſſero prontamente, e fedelmente medicati, reficiati, ed aſſiſtiti da' Subalterni a tenore degli Ordini, ed Iſtruzioni ſuddette, in tal caſo ſaranno tenuti avviſare li Signori Diputati di Settimana, da' quali otteranno le dovute provvidenze.

Dovranno pure ſollecitamente avvertire li Padri Aſſiſtenti, e li medeſimi Infermi, qual'ora li conoſcano aggravati da Male mortale, acciò gli uni, e gli altri poſſano compire alle loro importantiſſime obbligazioni.

Non potranno giammai diſpenſarſi dalle ſuddette Viſite degl'Infermi, ed in caſo, che da' Signori Diputati di Settimana foſſe loro permeſſo di aſſentarſi dalla Città per una, o due Giornate al più, dovranno pure ſenz' alcun

aggravio del Luogo-pio, e sempre colla previa approvazione de' suddetti Signori Diputati sostituire altro Perito, che supplisca a' doveri dell' Assente, dovendo altresì regolarsi ugualmente in occasione di qualunque loro Malattìa, affinchè indispensabilmente ogni Giorno siano visitati, e curati tutti gl' Infermi dalli Signori Medici, e Chirurgo.

PADRI ASSISTENTI.

LI Signori Diputati di questo Luogo-pio sogliono trasciegliere ad assistere agl' Infermi in questo Venerando Spedale due Religiosi dell' Ordine de' Minori Cappuccini, quali esercitano ancora l'Uffizio di Parroco per tutti quelli, che abitano nello Spedale in virtù della concessione di Alessandro Sesto Sommo Pontefice.

La cura principale de' suddetti Padri Assistenti sarà di attendere col solito loro santo Zelo alla salute delle Anime di tutti gl' Infermi, Ministri, ed altri, che risiedono nella Casa di questo Luogo-pio, instruendoli nelle Massime di nostra Santa Fede, amministrando loro frequentemente li Santissimi Sacramenti, ed animando tutti a vivere santamente, ed adempire perfettamente le loro rispettive obbligazioni.

Confesseranno gl' Infermi di fresco ricevuti, al più tardi nel terzo Giorno da che saranno stati ammessi, ed in caso che alcuno di questi ricusasse di farlo, ne daranno subito avviso a' Signori Diputati di Settimana.

Secondo il parere de' Signori Medici amministreranno prontamente il Viatico, e l'Estrema Unzione agl' Infermi aggravati da Male mortale, ed assisteranno con la solita loro carità a' Moribondi, particolarmente nel tempo delle loro Agonìe, ed a' Morti faranno le solite pie Esequie.

Viene

Viene loro vivamente raccomandato d'invigilare, affinchè con la maggiore poſſibile carità , e diligenza ſieno tutti gl' Infermi eſattamente medicati , reficiati , ed aſſiſtiti da' Subalterni, avviſando li Signori Diputati in caſo di negligenza, o preciſa mancanza.

In aſſenza de' Signori Diputati di Settimana , particolarmente nell' Autunno ſi troveranno preſenti alle Viſite de' Signori Medici , come pure ne' tempi , che ſi diſtribuiſcano agl' Infermi le Refezioni.

Annoteranno ne' riſpettivi Libri tutti li Batteſimi, e Matrimonj, che da loro ſi faranno, come pure il Nome, Cognome , e Patria di quelli , che morranno in queſto Spedale.

La Sacra Suppellettile reſterà in loro conſegna , e cuſtodia, e ſarà di loro premura il far tenere con la dovuta pulitezza la Chieſa, Altari, Sagreſtia, e Sagri Aredi.

INFERMIERI.

IL Capo-Infermiere ſarà il primo ad oſſervare eſattamente, ed eſeguire diligentemente li ſeguenti Ordini, ad Eſſo privativamente, o unitamente agl' Infermieri ſpettanti; onde mediante il ſuo buon' eſempio , vengano dagli altri a Lui ſubordinati adempiti fedelmente li loro doveri; ed in caſo , che alcuno de' ſuddetti ommetteſſe, o traſcuraſſe qualche coſa toccante li loro Uffizj , con prontezza, e ſincerità , ne renderà avviſati li Signori Diputati di Settimana.

Senza Ordine preciſo de' ſuddetti Signori Diputati non dovrà Accettare alcun' Infermo. Potrà però in aſſenza de' medeſimi ammettere gl' Infermi notabilmente aggravati da' Mali Curabili , purchè ſieno muniti della ſolita Fede

di

di Povertà firmata dal loro proprio Parroco, e quando sieno Cittadini anche di quella di alcuno de' Signori Medici, e Chirurgo attualmente Inservienti a questo Luogopio.

In simili Casi sarà molto circospetto il Capo-Infermiere, mentre Egli dovrà renderne ragione a' Signori Diputati di Settimana, a quali passerà prontamente avviso di tali Accettati, presentando loro le suddette precise Fedi.

Uno degl' Infermieri dovrà indispensabilmente fare ogni Notte la Veglia, per essere pronto ad assistere agl' Infermi nelle loro bisogna, ed a questo fine girerà di tanto in tanto per le Crocere per intendere, e provvedere alle loro occorrenze con tutta carità, e diligenza. Quello, che avrà Vegliato di Notte avrà il dovuto riposo alla Mattina, fatta però saviamente la Relazione al Capo-Infermiere di quanto sarà occorso nella passata Notte, particolarmente circa li più aggravati, acciocchè il Capo-Infermiere possa in seguito ragguagliare li Signori Medici, e Chirurgo (nell'atto della solita Visita) del Male de' predetti Infermi, dovendo tanto Esso Capo-Infermiere, che gli altri Infermieri essere presenti a detta Visita per servire agli Accennati Signori Medici, e Chirurgo, ed eseguire lochè gli verrà imposto dalli Medesimi.

Il Capo-Infermiere è dispensato dalla suddetta Veglia, come pure l'Infermiere Praticante di Chirurgìa, dovendo questi in vece coadjuvare, assistere, servire, ed eseguire quanto sopra.

Tutti fedelmente eseguiranno quanto loro sarà incaricato dalli Signori Medici, e Chirurgo, particolarmente circa il modo, e tempo di applicare li necessarj Rimedj agl' Infermi; siccome circa il tempo, qualità, e quantità di Cibo, che alli Medesimi si dovrà dare, ed a questo

fine

fine secondo l'Ordine de' predetti Signori si dovranno appendere a capo al Letto de' Malati li consueti Cartelli, che servono di regola principalmente per la distribuzione delle Refezioni.

Alle Ore fissate sarà sollecito il Capo-Infermiere, che il tutto sia approntato da' Subalterni per le dette Refezioni degl' Infermi, invigilando, che a Cadauno si dia quella quantità, e qualità di Cibo a loro prescritta. Fatta la distribuzione se sopravanzasse qualche Porzione di Carne, Uova, Minestra, Pane, o Vino, queste per mezzo delle Portinare si dovranno fedelmente rimandare alla Priora, a cui il Capo-Infermiere subito terminata la solita Visita de' Signori Medici, e Chirurgo consegnarà il Libro, nel quale ogni Mattina dovrà annotare distintamente il numero delle Minestre, Uova, Porzioni di Carne, di Pane, e Vino, che agl' Infermi saranno state prescritte, mediante li suddetti Cartelli come sopra appesi, e vi si porrà ancora il Cartello indicante la Confessione a capo al Letto de' Malati recentemente ricevuti, come pure li Cartelli de' SS. Sacramenti di Eucaristia, ed Estrema Unzione per Cadauno di quelli, che saranno aggravati di Male mortale secondo gli Ordini de' Signori Fisici, e si dovranno prontissimamente avvisare li Padri Assistenti, perchè in tale caso, oltre l'amministrarli li predetti SS. Sacramenti, possino assisterli fino agli ultimi respiri.

Non si assenteranno gl'Infermieri dalle Crocere, se non col permesso del Capo-Infermiere, il quale gli lo accorderà, se lo stimerà ragionevole, e senz'alcun pregiudizio dell' assistenza da loro dovuta agl' Infermi.

Resta loro molto raccomandata la pulizia de' Letti, e Crocere; e quando mai scoprissero fra gl' Infermi qualcuno infetto di Male contaggioso, ne avviseranno immediatamente li Signori Diputati di Settimana. Il

Il Capo-Infermiere ſarà ſollecito nel Congedare li Convaleſcenti trattati a Paſto, non dovendo tale trattamento durare di più di quattro Giorni, ſenza Ordine ſpeziale de' Signori Diputati di Settimana. Licenziarà pure quelli, che ſono Accettati a tempo limitato, ſcaduto che ſarà il loro termine.

Il ſuddetto dovrà notare il Nome, Cognome, e Patria di tutti gl' Infermi, che ſi Accettano, e praticarà lo ſteſſo quando qualcuno muore, avvertendo, che lo Spoglio de' Morti è di ragione degli Eredi, ſe ſarà morto prima dell' ottavo Giorno dell' Accettazione nello Spedale, ed all' incontrario ſucceſſa la Morte dopo compiuto il detto ottavo Giorno, tutto lo Spoglio reſta al Luogo-pio, ed in tale caſo il Capo-Infermiere conſegnarà fedelmente ogni coſa nelle mani della Priora.

Non Accetterà Feriti ſenza la ſolita Sicurtà per l'Indennizazione di queſto Luogo-pio per le Speſe della Cura, ed a queſto fine terrà nota del Giorno di loro Ingreſſo, e di loro Sortita.

Riconoſcerà, e raffermerà le Patenti de' Pellegrini, che ſi alloggiano, e ſi paſcono da queſto Luogo-pio, avvertendo di non facilitare nell' ammettere quelli, che non ſono Oltramontani, ed anche queſti, quando non abbiano le autentiche Patenti.

Sarà tenuto a ricevere in Conſegna, per indi darne conto tutti li Mobili, ed Utenſiglj, che ſi ritrovano nelle Crocere, e Stanze anneſſe per uſo degl' Infermi, ed a queſto effetto ſe ne formerà Inventario, Copia del quale firmata dal Capo-Infermiere reſterà preſſo il Luogo-pio, ed altra conſimile ſottoſcritta per parte dell' Illuſtriſſima Congregazione ſarà al medeſimo Capo-Infermiere conſegnata.

Sarà

Sarà per ultimo cura del Capo-Infermiere di far chiudere tutte le Sere, le Porte delle Crocere, consegnando le Chiavi al Mastro di Casa, ed avvertirà, che vi siano tutti quelli, che devono Pernotare nelle Crocere.

Quanto quì sopra resta incaricato al Capo-Infermiere, ed a' suoi Subalterni Infermieri, lo stesso s'intende prescritto alla prima Infermiera, ed alle altre Donne sue Compagne, non essendovi altra pratica in contrario.

AGENTE GENERALE.

LA primiera incombenza, ed obbligazione dell'Agente Generale sarà di efficacemente sollecitare, e procurare li dovuti Pagamenti da tutti li Debitori, tanto de' Stabili, quanto de' Mutui, Censi, Livelli, Legati, o di qualunque altra sorta. Li Danari poi come sopra esatti li passerà prontamente alla Cassa del Sig. Tesoriere con la specificazione del Nome a conto di cui restano detti Danari pagati; riportando Egli pure dal Sig. Tesoriere li dovuti Confessi per sua cauzione.

Sarà tenuto notificare all' Illustrissima Congregazione li Debitori morosi a' dovuti Pagamenti, per riceverne quegli ordini, che la Medesima stimerà più efficaci per conseguirli.

Sarà obbligato visitare di tanto in tanto tutti li Fondi di questo Luogo-pio, osservando, che sieno ben coltivati, invigilando particolarmente sopra le Viti, e Moroni, e che non si levino Piante senza licenza precisa de' Signori Diputati. Con uguale premura visiterà pure tutte le Case tanto civiche, che rurali per poterle far fare in tempo le dovute Riparazioni, e perchè non s'induca alcun pregiudizio al Luogo-pio a motivo de' confini, servitù ec.

Non potrà far riparare, o migliorare i ſuddetti Fondi, o Caſe, ſe non con previa participazione, ed a tenore di quanto gli ſarà ordinato dall' Illuſtriſſima Congregazione, o da' Signori Diputati Provinciali, ed aſſiſterà perſonalmente alle riparazioni, e miglioramenti, acciocchè ſieno fatti a dovere.

Riconoſcerà, e farà Inventario di tutti li Mobili, ed Utenſiglj di Vino, che ritroverà nelle Caſe rurali, facendone la dovuta conſegna alli riſpettivi Signori Diputati Provinciali.

Farà altresì nel termine di due Anni l'Inventario diſtinto di tutte le Piante eſiſtenti ſopra li detti Fondi; come pure quello delle Caſe de' Fittabili con annotarvi le Porte, Uſci, Fineſtre, Chiavi, Catenacci, e coſe ſimili, facendone nel modo debito la conſegna a' riſpettivi Conduttori.

Non farà Sovvenzione alcuna a' Maſſari, o Piggionanti ſenza preciſa licenza de' Signori Diputati Provinciali nè con li medeſimi avrà alcun' intereſſe proprio, ne farà negozj appartati, e molto meno riceverà alcun donativo dalli ſuddetti, ma ſi terrà giuſtamente alieno, avendo unicamente indirizzati li ſuoi fini al maggiore utile del Luogo-pio.

Sarà tenuto preſtare le ſuddette Aſſiſtenze tanto a quelli Effetti, che non ſono aſſegnati ad altri Agenti, quanto a quelli, che ſono ſotto altrui cura, ogni qual volta ſarà comandato dall' Illuſtriſſima Congregazione.

Sarà obbligato tenere nota diſtinta di tutte le Vetture, e Giornate, che ſi faranno da' Maſſari, o Piggionanti a ſerviggio del Luogo-pio, per poterle abbonare alli medeſimi ne' loro Conti.

Ogni qual volta gli ſarà ordinato dalla Congregazione, anderà a viſitare gli Eſpoſti dati in governo a' Particolari procurando le neceſſarie informazioni, ſe queſti ſieno ben educati, e mantenuti, per indi ragguagliarne diſtintamente la detta Congregazione.

Sarà

Sarà tenuto formare li Conti agli altri Agenti, ed alli Massari di Bregnano, Olgiate, Uggiate, ed altri della Eredità Lucina, come pure a quelli di Beregazzo, e Filiaro secondo gli ordini de' Signori Diputati Provinciali, ed unitamente al Ragionato assisterà a tutti li Conti degli altri Massari di questo Luogo-pio.

Sarà obbligato fare tutti li Conti della Provincia di Casa, della Priora, e della Eredità Pedraglia, con tenerli registrati distintamente ne' Libri a tal' effetto destinati.

Assisterà personalmente, ed anche coadjuverà il solito Ministro, che deve fare li consueti pagamenti delle Balie.

Assisterà personalmente alli Raccolti delle Galette, e del Vino, con tenere nota distinta a Partita per Partita sì della quantità del detto Vino, che delle Galette, ed in caso, che queste si facciano filare in Seta, sarà di sua obbligazione il procurarne li maggiori vantaggi con la sua personale assistenza.

Si troverà puntuale agli ordini de' Signori Diputati, quando questi saranno convocati ordinariamente nello Spedale, o straordinariamente in altro Luogo.

Farà tutte le Provvisioni bisognevoli al Luogo-pio, secondo gli sarà ordinato dalla Congregazione, o da' Signori Diputati Provinciali.

Non si assenterà dalla Città per Interessi proprj, senza speziale licenza de' Signori Diputati di Settimana, ed in caso che debba stare assente più di trè Giorni, ne dovrà ottenere il permesso dalla Congregazione.

Sarà obbligato avere ne' Sobborghi di questa Città qualche Abitazione, per potere secondo le occorrenze accudire con maggiore facilità, e puntualità agl' Interessi del Luogo-pio.

Ogni quattro Mesi, e tutte le volte, che ne sarà richiesto

dalla Congregazione darà li Conti di sua Amministrazione, e per maggiore cauzione del Luogo-pio sarà obbligato dare un' idonea sigurtà a piacimento della Congregazione.

Non potrà pretendere oltre il convenuto Salario alcuna straordinaria ricognizione per qualunque Operazione, che farà in serviggio del Luogo-pio alla riserva delle pure Spese, che detto Agente farà in caso, che gli venga ordinato di andare a Bergamo a fare le solite Provvisioni di Panno, od altro per consumo di questo Spedale.

CANCELLIERE, ED ARCHIVISTA.

SI conferiscono questi due Impieghi ordinariamente ad un solo Soggetto, poichè da un solo si può con facilità compire ad entrambi, ed eseguire le infrascritte incombenze.

Come Cancelliere dovrà assistere a tutte le Congregazioni, ed annotare nel solito Libro li Nomi de' Signori Diputati, che ogni volta v'interveranno, registrando pure in esso Libro quanto sarà determinato da' Signori Diputati in via di Ordinazione nel modo, che sarà prescritto.

Farà sotto li Memoriali, che saranno presentati all'Illustrissima Congregazione a tenore degli ordini della Medesima quel Rescritto, che gli verrà imposto da' Signori Diputati.

Al Libro delle Memorie farà annotazione distinta delle Risoluzioni date dalla Congregazione alli Negozj importanti, ed anche annoterà Quelli, che alla Congregazione si sono proposti, e che restano in pendenza di necessaria provvidenza.

Di tutti gl'Instrumenti spettanti agl'Interessi del Luogo-pio, quali rogherà di ordine della Congregazione ne darà Copia autentica, e la riporrà nell'Archivio con renderne

derne avvisati li Signori Diputati sopra l'Archivio.

Avvisato da' Signori Diputati di Settimana disporrà, e farà pervenire alle rispettive Case di tutti li Signori Diputati sedenti li soliti Biglietti di avviso previo alle Congregazioni straordinarie, per cui occorrerà convocarsi.

Sarà sollecito in esporre al pubblico le Cedole in caso di Vendite, Affitti, Incanti de' Beni, o Ragioni del Luogo-pio per procurarne le maggiori vantaggiose esibizioni.

Comunicherà prontamente al Ragionato gl' Instrumenti, ed Ordinazioni concernenti gl' Interessi del Luogo-pio, quando in Esse si contenghi cosa, che si debba registrare ne' Libri Mastri, oppure quando si debba fare qualche annotazione in detti Libri, in caso di qualche variazione seguita circa le Partite ne' suddetti Libri già registrate.

Si dovranno consegnare all' Archivista per Inventario ben ordinato tutte le Scritture esistenti nell' Archivio di questo Spedale. Egli poi dovrà diligentemente riconoscerle per poterle prontamente produrre in caso di bisogno.

Dovrà collocare le nuove Scritture con buon' ordine nell' Archivio, ed annotarle nel suddetto Inventario.

Senza licenza de' Signori Diputati dell' Archivio non darà a Chiunque si sia alcuna delle suddette Scritture; e dovrà farsi fare la Ricevuta in iscritto da Quelli a' quali le consegnerà per ordine de' suddetti Signori Diputati, affine di ripeterle quando se ne trascurasse la restituzione.

RAGIONATO.

SArà di sua obbligazione il fare li Conti all' Agente Generale, Mastro di Casa, Granerista, ed alli Fittabili, o Massari del Luogo-pio, e li Conti di questi ultimi li dovrà prontamente riportare nelli rispettivi Libri.

Ne'

Ne' ſoliti Mandati al Sig. Teſoriere per li Pagamenti, che queſti deve fare per ordine de' Signori Diputati, vi dovrà in eſſi chiaramente eſporre la cagione per la quale il Luogo-pio è tenuto a tali Pagamenti, ricopiando Egli pure al ſolito Libro detto Giornale la ſuddetta Cauſa eſpoſta, oltre il quantitativo di ogni Mandato; avvertendo altresì di mettere alli Mandati il riſpettivo numero ſecondo l'ordine avuto dall' Illuſtriſſima Congregazione.

Ogni Anno dovrà fare nella conſueta forma un giuſto bilancio dell'annua ſpeſa, e ricavata, del Luogo-pio, ne per alcun preteſto lo dovrà ommettere, eſſendo queſti troppo neceſſario pe 'l buon Regolamento, e per la ſucceſſiva ſuſſiſtenza del Medeſimo. Il ſuddetto bilancio lo dovrà preſentare alla Congregazione la prima volta, che ſi convocherà dopo le Ferie Autunnali, nella quale occaſione darà pure nota diſtinta di tutti li Debitori moroſi a' dovuti Pagamenti.

Sarà ſollecito nel fare le dovute Annotazioni ne' riſpettivi Libri, ed alle riſpettive Partite in occorrenza di qualche variazione proveniente da Vendite, Acquiſti, Cenſi, Mutui, Nuovi Affitti ec., ed a queſto fine ſi farà conſegnare dal Cancelliere (o da chi gli avrà) gli opportuni Ricapiti, da' quali riſultino autenticamente tali variazioni.

Sarà obbligato aſſiſtere alle Congregazioni tanto ordinarie, che ſtraordinarie.

GRANERISTA.

SArà di ſuo dovere il ricevere in conſegna tutti li Grani, de' quali ne dovrà dar conto a' Signori Diputati in fine di ogni Anno, o ſia prima del nuovo Raccolto. Procurerà, che ſieno bene ſtagionati, e crivellati, e

di

di buona qualità, acciò facilmente se ne possa far esito vantaggioso.

Non Venderà li detti Grani senza ordine preciso de' Signori Diputati particolari, e ne' Contratti si dovrà regolare secondo gli sarà prescritto dalli suddetti, circa il prezzo, e quantità di Grano, che ogni volta dovrà esitare.

Non darà Sovvenzione alcuna alli Massari, o Piggionanti del Luogo-pio senza ordine in iscritto de' Signori Diputati Provinciali, li quali ordini dovrà ritenere per giustificare ne' suoi Conti le Sovvenzioni annotate.

Li Danari esatti da' Grani venduti subito li pagherà alla Cassa del Sig. Tesoriere con riportarne il Confesso opportuno per sua cauzione.

Assisterà personalmente alle Misure, e Vendite de' Grani, acciò non seguano pregiudizj, li quali saranno sempre a di lui carico, se questi seguiranno per sua negligenza.

Il Grano, che darà per consumo del Luogo-pio, lo dovrà consegnare alla presenza del Mastro di Casa, e di questo ne farà nota distinta.

Avvertirà di tenere ogni Anno la solita scorta di Grano vecchio.

Sarà pure tenuto ritrovarsi ogni Domenica nell' Anticamera della Sala, ove sogliono convocarsi li Signori Diputati per le consuete Congregazioni.

TESORIERE.

CHiunque esigerà Danaro di ragione di questo Luogo-pio lo dovrà pagare puntualmente nelle mani del Sig. Tesoriere, il quale farà loro li dovuti opportuni Confessi.

Delli suddetti Danari se ne servirà per li Pagamenti, che

che da Lui si dovranno fare per il Luogo-pio, avvertendo di non effettuare alcun Pagamento senza Mandato espresso sottoscritto almeno da uno de' Signori Diputati Attuali.

Annoterà li Danari ricevuti, e pagati come sopra, in modo che si possa prontamente sapere alle occorrenze lo stato della Cassa, ed anche per potere in fine di ogni Anno dare un giusto, e distinto bilancio dell' annua entrata, ed uscita.

In caso che qualche Ministro di questo Luogo-pio ritardi lungamente ad esigere li Mandati, e di questi ne faccia ammasso, ne darà avviso a' Signori Diputati, affine di rimediare a tale inconveniente, quale facilmente comprenderà dal numero, che a tutti li Mandati si pone a proporzione del tempo in cui sono spediti, e dalle Persone in testa delle quali sono firmati li medesimi Mandati.

SINDACO.

DOvrà il Sig. Sindaco intervenire a tutte le Congregazioni sì ordinarie, che straordinarie ogni qualvolta di queste ultime sia preventivamente avvisato, ne potrà esentarsene senza la partecipazione dell' Illustrissima Congregazione, o de' Signori Diputati di Settimana in caso di particolare occorrenza, o premura.

Sarà sollecito nella Spedizione degli affari ad Essoluj incaricati, e promoverà efficacemente le Liti attive, e vantaggiose allo Spedale, siccome col maggiore possibile Zelo lo difenderà nelle passive, e pregiudizievoli, ragguagliando in ogni Congregazione li Signori Diputati dello stato delle accennate Liti, e degli Affari a Lui affidati, dovendo tanto nella direzione, che nella spedizione di questi fedelmente attenersi a tuttociò, che dall' Illustrissima più volte detta Congregazione gli verrà prescritto ec.

Bolle